



COMUNE DI TORCEGNO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 4

del Consiglio comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI.

L'anno **DUEMILADICIOTTO** addì **ventidue** del mese di **febbraio**, alle ore 20.00, nella sala delle riunioni, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presenti i signori:

1. Campestrini Ornella - Sindaco
2. Dalcastagnè Roberto - Vicesindaco
3. Campestrin Ervin - Consigliere Comunale
4. Campestrin Luigi - Consigliere Comunale
5. Campestrin Rosanna - Consigliere Comunale
6. Campestrini Ivan - Consigliere Comunale
7. Caumo Marika - Consigliere Comunale
8. Dalcastagnè Daniela - Consigliere Comunale
9. Debortoli Fulvio - Consigliere Comunale
10. Ganarin Giacomo - Consigliere Comunale
11. Palù Silvio - Consigliere Comunale

| Assenti | |
|---------|----------|
| giust. | ingiust. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| X | |
| X | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Assiste il Vicesegretario Comunale Signora Campaldini dott.ssa Alessia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Signora Campestrini Ornella, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI.

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 27 febbraio 2002, modificata con deliberazione consiliare n.28 del 15 dicembre 2004 è stato approvato il Regolamento che disciplina il servizio di smaltimento rifiuti;
- il servizio di gestione dei rifiuti nei Comuni della Comunità Valsugana e Tesino è affidato, ai sensi dell'art.84 del D.P.G.R.27.02.1995 n.4/L, come modificato con L.R. 23.10.1998 n.10, alla Comunità Valsugana e Tesino (ente gestore) che provvede altresì all'applicazione ed alla riscossione della tariffa nel rispetto della convenzione relativa stipulata con la Comunità nonché secondo l'apposito regolamento che disciplina il servizio di smaltimento rifiuti, approvato con deliberazione consiliare n.14 del 27.02.2002, come modificato con deliberazione consiliare n.28 del 15.12.2004;
- la Comunità Valsugana e Tesino, nella veste di ente gestore del servizio di gestione dei rifiuti per tutto il territorio comprensoriale, propone di procedere alla modificazione del vigente Regolamento per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, così da precisare meglio alcuni aspetti ad esso connessi e aggiornare alcuni riferimenti normativi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto di condividere la proposta di modifica al Regolamento per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, presentata dall'ente gestore del servizio e di procedere quindi alla riapprovazione del Regolamento in questione allo scopo di disporre di un testo integralmente aggiornato ed uniforme;

Visto l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo...”*;

Ricordato che:

- l'art.53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n.388, modificato dal comma 8 dell'art.27, della Legge 28 dicembre 2001 n.448 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)”* stabilisce entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei nuovi tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali;
- l'art.1, comma 169, della Legge n.296/2006 (Legge Finanziaria 2007) ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;
- l'art.9 bis, comma 1, della L.P. 15/11/1993 n.36 che recita *“Fermo restando il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali previsto dall'ordinamento regionale, gli enti possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio, e comunque non oltre il termine fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, limitatamente:*
 - a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato o della Provincia;*
 - b) ad aspetti conseguenti l'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dell'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa”*;

- con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2018, sottoscritto in data 10 novembre 2017, la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie Locali hanno condiviso l'opportunità di fissare al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 1 dd. 09.01.2018 si è preso atto dell'esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2018-2019-2020;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il Regolamento per l'Applicazione della Tariffa sui Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.13 del 30 maggio 2014, successivamente modificato con deliberazioni consiliari n.6 del 9 marzo 2016 e n. 10 dd. 9 marzo 2017;

Dato atto che in data 08.02.2018 la Commissione Regolamenti ha espresso parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione;

Preso atto dei pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal Vicesegretario gest. associata e alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.ii., allegati alla presente deliberazione;

Ritenuto di dover dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.ii., al fine di poter procedere con la successiva approvazione del bilancio di previsione 2018 e consentire in tal modo la completa ripresa dell'attività in programmazione;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. // e astenuti n. //, palesemente espressi per alzata di mano, su n. 9 consiglieri presenti e votanti,

delibera

1. di approvare, per quanto in premessa, il nuovo Regolamento per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, composto da n. 20 articoli ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il nuovo Regolamento, approvato con la presente deliberazione, entra in vigore il 1° gennaio 2018;
3. di trasmettere alla Comunità Valsugana e Tesino, in quanto soggetto affidatario del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, copia della presente deliberazione;
4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, in ottemperanza all'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art.52, comma 2, del D.Lgs.446/1997 e dell'art.13, commi 13-bis e 15 del D.L.201/2011 convertito dalla L.214/2011, secondo le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia delle Finanze, richiamato in detta norma;

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- *opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.ii.;*

ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:

- *ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;*
- *in alternativa al precedente, ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.*

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Campestrini Ornella

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Campaldini dott.ssa Alessia

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Vicesegretario, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **23/02/2018** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **05/03/2018**.

IL VICESEGRETARIO
Campaldini dott.ssa Alessia

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Vicesegretario dichiara ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **06 marzo 2018** ad ogni effetto di legge.

IL VICESEGRETARIO
Campaldini dott.ssa Alessia

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

COMUNE DITORCEGNO

Regolamento del Servizio di Gestione dei Rifiuti

(Adottato ai sensi dell'art.5 della Convenzione per la Gestione Associata)

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 dd. 22.02.2018

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la gestione integrata dei rifiuti urbani nella Comunità Valsugana e Tesino

Art. 2

Finalità

Il presente regolamento è adottato al fine di:

- a) rispettare i principi generali stabiliti dalle normative vigenti favorendo, in via prioritaria, le azioni che consentono di ridurre le quantità di rifiuti immesse nell'ambiente e la pericolosità dei medesimi nei confronti dell'uomo e dell'ambiente stesso;
- b) assicurare la tutela igienico-sanitaria degli utenti e degli operatori in tutte le fasi della gestione dei rifiuti;
- c) razionalizzare le modalità di espletamento dei servizi di gestione dei rifiuti, anche sviluppando la collaborazione degli utenti;
- d) promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti aventi caratteristiche merceologiche omogenee, agevolandone così il trattamento ed il recupero;
- e) disciplinare le modalità di espletamento dei servizi inerenti allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi dell'art. 198 del D. Lgs. N. 152/2006 e s.m. ed integrazioni e del presente regolamento;
- f) consentire il perseguimento degli obiettivi indicati all'art.177 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m., determinando gli obblighi per chi produce, trasporta o tratta rifiuti di qualsiasi natura o provenienza.

Art. 3

Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento e in coerenza con quanto disposto dalla normativa di settore, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione e relative pertinenze;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi del presente regolamento;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c), ed e).

3. Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade (e relative

pertinenze quali rampe) ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua.

4. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- m) il combustibile derivato da rifiuti.

5. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 4

Gestione del servizio

La gestione del servizio è affidata alla Comunità Valsugana e Tesino in base ad apposita convenzione stipulata tra il Comune e la Comunità. La Comunità provvede allo svolgimento del servizio in una delle forme consentite dall'art. 202 del D.Lgs. 152/2006 privilegiando quella che garantisce una gestione imprenditoriale improntata ai criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

Art. 5

Divieti ed obblighi generali

1. I produttori di rifiuti urbani sono tenuti a rispettare le norme contenute nel presente regolamento e in particolare a conferire nei modi e nei tempi indicati negli articoli successivi le varie frazioni dei rifiuti stessi.

2. Oltre al divieto di abbandono dei rifiuti è vietato:

- a) ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso gli impianti o centri di raccolta ubicati nel Comune stesso;
- b) il conferimento di rifiuti in contrasto con le disposizioni e le modalità previste dal presente regolamento;
- c) il conferimento di rifiuti differenziabili (come definiti dal presente regolamento) all'interno dei contenitori per la frazione residua non riciclabile e dei rifiuti non riciclabili o in forma non correttamente separata all'interno dei contenitori per la raccolta differenziata;
- d) l'esposizione di sacchi o contenitori contenenti rifiuti in orari e giorni diversi da quelli di raccolta precisati nel calendario pubblicizzato agli utenti;
- e) l'esposizione di sacchi e/o contenitori su area pubblica, in punti concordati con il Gestore, prima delle **ore sedici** della sera antecedente il giorno di raccolta ed

altresì il mancato ritiro dei suddetti contenitori dopo le **ore venti** del giorno di raccolta;

- f) il danneggiamento delle attrezzature del servizio pubblico di asporto dei rifiuti;
- g) l'intralcio alle attività degli addetti al servizio;
- h) il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali (solidi o liquidi) accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni;
- i) l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili) escrementi di animali, spandimento di olio e simili;
- l) lo spostamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- m) il deposito di qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e o contenitori appositamente istituiti e o forniti alle utenze;
- n) il conferimento di rifiuti che non sono prodotti nel territorio comunale;
- o) il conferimento di rifiuti di carta, vetro ed organico in buste di plastica o in altro materiale non espressamente indicato dal Gestore.

I trasgressori sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

3. Non è considerato abbandono:

- a) il deposito per il conferimento delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema domiciliare o "porta a porta" nei tempi e nei modi regolati dai successivi articoli del presente regolamento;
- b) il deposito negli appositi contenitori del servizio di raccolta, salvo il caso di errato conferimento o di deposito al di fuori di qualsiasi contenitore;
- c) il deposito in strutture per il riciclaggio (compreso quello della frazione organica dei rifiuti urbani, anche tramite compostaggio domestico) quando sono adeguatamente seguite le opportune tecniche di gestione e le strutture stesse non arrecano alcun pericolo igienicosanitario o danno all'ambiente.

4. I produttori di rifiuti speciali sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese e nel rispetto delle norme di riferimento.

I trasgressori sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00

Art. 6

Aree territoriali coperte dal servizio

I limiti delle zone di raccolta obbligatoria sono determinati con deliberazione della Giunta comunale, previa consultazione con la Comunità. In dette zone non è ammessa la rinuncia al servizio. Al di fuori di tali zone sussiste l'obbligo del conferimento dei rifiuti urbani nei contenitori vicini o predisposti dal servizio pubblico.

Art. 7

Tipologia della raccolta

In aderenza alle norme contenute nel D. Lgs. 152/2006 e ss.mm. e nel vigente Piano Provinciale per lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta verrà orientata alla separazione delle diverse frazioni che compongono i rifiuti urbani.

Il servizio verrà svolto, di norma, mediante sistemi atti a quantificare il conferimento per singola utenza o per utenze aggregate.

Il servizio di raccolta degli RSU è effettuato, di norma, mediante il ritiro dei rifiuti, conferiti in appositi contenitori e posti dagli utenti nei luoghi, giorni ed orari stabiliti dalla Comunità.

Per ambiti territoriali particolari, il servizio può essere svolto con contenitori stradali.

Gli addetti al servizio di raccolta devono comunque prelevare anche i rifiuti non correttamente conferiti, eventualmente abbandonati nei pressi dei suddetti contenitori, avendo cura della pulizia del suolo circostante, ma provvedendo altresì a segnalare l'infrazione alle autorità competenti.

Le operazioni di raccolta dei rifiuti devono essere svolte in maniera tale da garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie, e comunque in modo da evitare ogni possibile danno per la salute pubblica.

Sulla base del tipo di utenza, dell'accessibilità e della conformazione urbanistica delle varie zone territoriali, il gestore mette a disposizione un idoneo numero di contenitori per le diverse frazioni di rifiuti urbani, integrati ove necessario con contenitori a perdere. La pulizia e disinfezione dei contenitori stradali è a carico del gestore del servizio pubblico.

La Comunità è tenuta a razionalizzare la gestione dei rifiuti perseguendo prioritariamente i seguenti obiettivi:

- raggiungimento della economicità di gestione e di tariffa,
- riduzione dell'intralcio al traffico veicolare stradale,
- semplificazione delle manovre dei mezzi meccanici,
- migliore localizzazione e controllo della carica inquinante dei rifiuti,
- rispetto delle norme di legge sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

Art. 8

Frequenza e orario del servizio

La raccolta dei rifiuti urbani viene effettuata secondo le frequenze atte a garantire primariamente la tutela igienico sanitaria, coniugata con la massima efficienza, efficacia ed economicità del servizio, dandone comunicazione agli utenti nelle forme più idonee.

Art. 9

Posizionamento dei contenitori

I contenitori destinati a raccogliere i rifiuti urbani ed i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani devono essere posizionati di norma su suolo privato e collocati su suolo pubblico per il solo atto dello svuotamento;

Per lo svuotamento, il contenitore dovrà essere conferito presso i punti di raccolta, che di norma, si trovano su suolo pubblico, secondo le modalità prestabilite dalla Comunità, limitatamente ai giorni ed all'orario di raccolta stabiliti per ogni zona.

Ove il servizio si attua mediante contenitori stradali il Comune provvederà ad apprestare idonee piazzole per la sosta dei contenitori.

Art. 10

Raccolta differenziata

La raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati è organizzata in conformità al disposto dell'art.5 della L.P. 14 aprile 1998 n°5 "Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti".

Con lo scopo del raggiungimento dei valori imposti dal D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm. e dalla Normativa provinciale di settore, sono attivate forme di raccolta differenziata, attraverso le quali sia possibile conseguire il recupero di materiali ai fini economico produttivi.

E' istituito il servizio di raccolta differenziata sul territorio delle seguenti frazioni merceologiche prodotte nel territorio comunale:

- a) imballaggi primari in vetro;
- b) Imballaggi leggeri (PLT);
- c) rifiuti ingombranti;
- d) rifiuti urbani pericolosi;
- e) rifiuti speciali assimilati agli urbani;
- f) carta e cartone;
- g) frazione organica del rifiuto solido urbano.

Al fine di favorire e sostenere il recupero di materiali e/o energia dai rifiuti, possono essere istituiti servizi di raccolta differenziata per ulteriori frazioni merceologiche rispetto a quelle indicate.

E' obbligatorio avvalersi delle strutture e/o delle modalità organizzative predisposte per la raccolta differenziata; pertanto, le frazioni merceologiche di cui al secondo comma non possono essere conferite nei contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti indifferenziati e viceversa.

E' vietato introdurre nei contenitori rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa.

E' comunque vietato depositare nei contenitori predetti:

- i rifiuti urbani per i quali è prevista una specifica forma di raccolta, quale i materiali ingombranti di cui all'art. 11, i RAEE di cui all'art. 12 e i rifiuti pericolosi di cui all'art. 13;
- i rifiuti speciali quali ad esempio materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi nonché macchinari e apparecchiature in genere.

E' vietato l'abbandono e il deposito incontrollati dei rifiuti sul suolo e nel suolo sia pubblico che privato, e comunque in difformità al presente regolamento.

La Comunità provvede a stabilire l'organizzazione del servizio di raccolta differenziata e, in particolare, determina:

- a) la dislocazione e la tipologia degli appositi contenitori dedicati, in accordo con l'Amministrazione comunale, in modo tale da evitare ogni possibile rischio per la salute pubblica e l'ambiente;
- b) le modalità e la frequenza dello svuotamento dei contenitori di cui alla precedente lettera a);
- c) la dotazione di attrezzatura, quali contenitori e chiavi elettroniche, che le diverse tipologie di utenza obbligatoriamente devono ritirare.

La Comunità, d'intesa con l'Amministrazione comunale, promuove campagne informative al fine di incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti.

Art. 11

Rifiuti ingombranti

I rifiuti ingombranti, sia di origine domestica, sia quelli provenienti da attività industriali, artigianali, commerciali, di servizio, assimilabili per qualità e quantità ai rifiuti urbani, sono conferiti direttamente dal detentore presso i centri di raccolta materiale, centri raccolta zonale o presso la discarica.

Art. 12

RAEE (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche)

I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente ovvero devono essere conferiti agli appositi centri di raccolta. In fase di prima applicazione sono considerati beni durevoli:

- a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;
- b) televisori;
- c) computer;
- d) lavatrici e lavastoviglie;
- e) condizionatori d'aria.

Si applica comunque il Decreto Legislativo n. 49 del 14 marzo 2014.

Art. 13

Rifiuti urbani pericolosi

I rifiuti urbani pericolosi quali pile scariche, batterie, medicinali scaduti, prodotti etichettati "T" e/o "F", oli esausti, ecc. sono oggetto di raccolta differenziata nelle forme e nei modi individuati dalla Comunità in accordo con il Comune.

Art. 14

Compostaggio domestico

L'Amministrazione Comunale consente e favorisce il compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti urbani domestici.

Il compostaggio domestico deve avvenire secondo modalità tali da non costituire pericoli di ordine igienico - sanitario e qualsiasi altro disagio per la popolazione.

In particolare, il compostaggio domestico dovrà essere effettuato il più lontano possibile da eventuali abitazioni di terzi.

Art. 15

Rifiuti speciali

Alla gestione dei rifiuti speciali, indicati al comma 3 dell'art.184 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm., sono tenuti a provvedere, a propria cura e spese, i produttori e i detentori dei rifiuti stessi a norma dell'art. 188 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.

Essi possono conferire tali rifiuti al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata apposita convenzione.

Le Convenzioni possono essere omesse solo per conferimento in discarica di rifiuti speciali assimilati agli urbani avente carattere del tutto occasionale; in questo caso il gestore rilascerà, di volta in volta, specifica autorizzazione.

L'onere delle operazioni di smaltimento è a carico dei produttori, e sarà commisurato agli effettivi costi sostenuti secondo tariffe determinate e aggiornate annualmente da parte del gestore.

La tariffa non sarà applicata nel caso di conferimenti occasionali che determinano un corrispettivo tariffario inferiore al costo della fatturazione.

Art. 16

Pulizia strade

Il servizio di pulizia strade e delle aree di mercato comprensivo di spazzamento, lavaggio, svuotamento cestini, viene effettuato secondo un piano approvato dal Comune che determina altresì la frequenza e le modalità del servizio.

Art. 17

Controlli e vigilanza

L'esercizio della vigilanza, l'espletamento dei controlli e la comminazione delle sanzioni contemplate nella legislazione vigente nazionale, provinciale o comunale in applicazione del presente regolamento spettano sono attribuite in via generale al Comune.

Il gestore provvederà alla segnalazione delle violazioni riscontrate nel corso della gestione direttamente ai predetti servizi.

Art. 18

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento, fatte salve quelle previste e punite dal D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, e da altre normative provinciali specifiche in materia, sono punite con le sanzioni amministrative determinate, ai sensi delle norme stabilite dalla legge 24.11.1981 n. 689, con l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

| Violazione | Importo (Euro) | |
|---|-------------------------|----------------|
| | Minimo | Massimo |
| L'abbandono di rifiuti di qualsiasi tipologia | 50,00 | 500,00 |
| Violazioni dei divieti ed obblighi previsti dall'art. 5 comma 2 del presente Regolamento | 50,00 | 500,00 |
| L'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti | 50,00 | 500,00 |
| I comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento | 50,00 | 500,00 |
| Il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi | 50,00 | 500,00 |
| Il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi | 50,00 | 500,00 |

| | | |
|---|-------|--------|
| nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo | | |
| Il conferimento al servizio di raccolta di animali morti | 50,00 | 500,00 |
| Il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione | 50,00 | 500,00 |
| Il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di smaltimento rifiuti | 50,00 | 500,00 |
| Presso i C.R.M. – C.R.Z. L'abbandono di rifiuti all'esterno dei centri stessi | 50,00 | 500,00 |
| Presso i C.R.M. – C.R.Z. Il conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori | 50,00 | 500,00 |
| Presso i C.R.M. – C.R.Z. Il conferimento di rifiuti della tipologia diversa da quella a cui i contenitori sono destinati | 50,00 | 500,00 |
| Presso i C.R.M. – C.R.Z. Il conferimento di rifiuti da parte di utenti non aventi sede o residenza nel territorio comprensoriale | 50,00 | 500,00 |
| Presso i C.R.M. – C.R.Z. Il danneggiamento delle strutture dei centri stessi | 50,00 | 500,00 |
| Presso i C.R.M. – C.R.Z. Il mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'addetto al controllo del centro di raccolta differenziata | 50,00 | 500,00 |

2. Nel caso di erogazione delle sanzioni ad utenze condominiali, la sanzione viene elevata alla singola utenza, qualora individuata, con le modalità e gli importi indicati al comma 1 del presente articolo; nel caso in cui non sia possibile accertare la responsabilità del singolo utente la sanzione viene erogata al responsabile del condominio nella medesima misura indicata al comma 1 del presente articolo.

3. E' fatta salva l'adozione di eventuali altri provvedimenti o azioni nei confronti dei responsabili degli illeciti sopra elencati.

Art. 19

Onerosità del Servizio

La copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani è assicurata mediante tariffa come da regolamento comunale. I costi del servizio eventualmente non coperti dalla Tariffa rimangono a carico del Comune.

Art. 20

Norma di rinvio

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa esplicito richiamo alle norme contenute nelle leggi nazionali e/o provinciali in materia.

Il presente regolamento annulla e abroga ogni ordinanza, delibera e disposizione comunale in vigore, se contrastante con esso.